



305/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 28/04/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Alessia Voso con delega orale dell'Andrea
Lippi per il ricorrente, l'Avv. Gianna Fiore per
l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79285 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, C.F.

omissis, nato il omissis a omissis (omissis)

resid. in omissis, viale omissis

ed elett.te dom.to in Roma via A. Baiamon-

ti 4, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Andrea
Lippi, c.f. LPPNDR72E18H501X, FAX 0668588326, PEC

andrealippi@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta, assiste e difende giusta delega in calce del presente atto;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto alla corresponsione della Indennità Integrativa Speciale e delle 13 mensilità nella misura integrale ex tunc, dalla data di decorrenza del rapporto pensionistico, sul trattamento economico di pensione tabellare iscr. n. 16097663, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese di giudizio di cui ci si dichiara antistatari.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che con la rata del

mezzo di marzo 2025, comprensiva dell'indennità integrativa speciale sono stati versati:

- € 1.874,97 per arretrati netti anno corrente;
- € 75.469,34 per arretrati netti anni precedenti,

concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Si compensano le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

28 aprile 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025 10:54:58
GMT+02:00